

## XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI" - A R C E (Fr)

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 37

### DETERMINAZIONE N. 48/ 2014

OGGETTO: Dipendente Sig. TASCOTTI ANTONIO - Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di Maggio (15.05.2014) nel proprio ufficio:

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 20.12.2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzione a ciascun Responsabile di una propria dotazione finanziaria;

Visto che il dipendente Sig. TASCOTTI ANTONIO, nato a Roccasecca il 10.1.1957, cat. ex B3, pos. econ. B4, figura professionale CONDUTTORE- VIDEOTERMINALISTA è rimasto assente dal servizio, per malattia, dal 07.04.2014 al 15.04.2014 - e, pertanto, per complessivi giorni 8 (otto) continuativi, come da nota Prot. n. 849 del 13.05.2014 trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio del Personale;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

*"1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.";*

Dato alto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della sopraportata norma;

Visto l'art 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

*«1. il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;*

- l'art 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

16 MAG. 2014

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Anna Lancia )



# XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 17 MAG. 2014, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 17 MAG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele De Luca